

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 21/12/2021

FATTO

In riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 22/11/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/2/2018, in corrispondenza della 38^a rata delle 120 totali, la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso si rivolge a mezzo legale all'Arbitro Bancario Finanziario al quale chiede di accertare il proprio diritto nei confronti della convenuta al rimborso degli oneri non goduti per euro 1.546,35, oltre spese di assistenza tecnica quantificate in euro 500,00.

L'intermediario, costituitosi, evidenzia come nel testo contrattuale siano chiaramente identificate le diverse componenti di costi, con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti imputabili a costi soggetti a maturazione nel tempo ovvero *recurring*, e quindi rimborsabili per il periodo non goduto, e delle componenti rappresentative di prestazioni già eseguite e non continuative ovvero *up front* e pertanto non oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata. Al riguardo la natura *up front* (e quindi la conseguente irripetibilità) delle commissioni finanziarie (pari ad € 1.500,00) risulterebbe indicata in modo assolutamente trasparente nel punto 3.1 del modulo SECCI.

Nello specifico la resistente fa altresì presente che tale costo corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva" e che dette commissioni non rientrano nella sua disponibilità, essendo state integralmente corrisposte all'agente/mediatore. Inoltre sottolinea il fatto che non siano stati applicati costi per le spese di riscossione rata, per l'invio delle comunicazioni periodiche e per le commissioni di



anticipata estinzione, rappresentando altresì, per quanto concerne i premi assicurativi, che gli stessi non siano rimborsabili, non essendo stati i relativi costi sostenuti dal cliente, come esplicitamente indicato in contratto.

Quanto alla sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, c.d. Lexitor, ritiene che una qualsiasi pretesa di applicazione diretta dei principi in essa affermati – peraltro discutibili nel merito, sotto diversi aspetti – nei rapporti tra la clientela e i finanziatori, senza un previo adeguamento del quadro normativo, rappresenterebbe uno stravolgimento di principi definiti dal Legislatore e dall'Autorità nazionale di riferimento, inaccettabile sul piano della certezza del diritto e in grave pregiudizio della correttezza e buona fede nell'attuazione del contratto ad opera delle parti. Tale argomentazione sarebbe corroborata da diverse sentenze del Giudice Ordinario, tra cui Tribunale di Napoli n. 10489/2019 e n. 2391/2020, in cui viene affermato che i principi della sentenza di cui sopra non sono direttamente applicabili nei rapporti tra finanziati e intermediari.

Infine, afferma che la richiesta di refusione delle spese legali non può trovare accoglimento, considerata la natura alternativa del procedimento, instaurabile senza il ministero del difensore, nonché la mancanza di idonea documentazione che comprovi l'effettivo sostenimento delle stesse.

Alla luce delle suddette argomentazioni conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri anticipati in seguito all'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto.

Parte ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza tecnica per euro 500,00.

La materia è stato oggetto di modifiche; da ultimo l'intervento del legislatore italiano, ovvero alla introduzione dell'art. 11-*octies*, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* del TUB).

A seguito dell'entrata della precitata norma, il Collegio di Roma rimetteva al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-*octies* del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data".

Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso:

1. (...*omissis*...) l'articolo 125-*sexies* è sostituito dal seguente:

«Art. 125-*sexies* (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della



proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis)".

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

“L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 si è pronunciato il Collegio di Coordinamento il quale ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor”, aggiungendo che “ l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.

Tanto premesso, venendo dunque al merito della fattispecie, osserva il Collegio che risulta integralmente versata in atti la documentazione contrattuale e che il ricorrente ha chiesto il rimborso delle commissioni finanziarie e dei premi assicurativi, secondo il criterio *pro rata temporis*.

In merito alle commissioni finanziarie, evidenzia il Collegio che la relativa clausola prevede la non rimborsabilità dell'intero importo della commissione, dovuta per una serie di prestazioni di diversa natura (recurring e up front), sebbene l'intero costo risulti riferito unicamente ad una soltanto delle prestazioni (di natura up front), relativa ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva pari a euro 1.500,00". Secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, in ragione della ambiguità, contraddittorietà e opacità della descrizione, la qualificazione è *recurring*.

Quanto al premio, rileva il Collegio che in concreto non risultano imputati al ricorrente costi a titolo di premi assicurativi.

Per queste ragioni sono dovute in retrocessione le seguenti somme:

commissioni finanziarie 1.500,00 : 120 x 82= euro 1.025,00.

La domanda di rifusione delle spese di assistenza tecnica viene rigettata, atteso il carattere ripetitivo e seriale della questione.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.025,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO